ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2245 del 07/05/2021

Oggetto FEPPA0160 - VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI

DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO PLURIMO PRESSO LO STABILIMENTO TECOPRESS IN LOCALITÀ DOSSO, NEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO (FE) - RICHIEDENTE: TECOPRESS

S.P.A.

Proposta n. PDET-AMB-2021-2315 del 06/05/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante MARINA MENGOLI

Questo giorno sette MAGGIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE

PROCEDIMENTO FEPPA0160

VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE

SOTTERRANEE AD USO PLURIMO PRESSO LO STABILIMENTO TECOPRESS

IN LOCALITÀ DOSSO, NEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO (FE)

RICHIEDENTE: TECOPRESS S.P.A.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed

accesso agli atti";

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015; DGR 1792/2016;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 1/12/2019 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PG/2019/185066, l'istanza presentata a nome della Ditta Tecopress SpA (C.F/P.IVA 00080190382), con sede legale in Via Statale 292/294 nel Comune di Terre del Reno (FE), volta ad ottenere la modifica della vigente concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso plurimo FEPPA0160;
- la domanda prevedeva la perforazione di due nuovi pozzi (uno di scorta all'altro) in sostituzione del pozzo esistente ubicato in area incompatibile con il progetto di ampliamento e ridistribuzione logistica degli impianti industriali in fase di realizzazione;
- verificato che l'istanza in questione, per la distanza tra il pozzo esistente e quelli in progetto e per la presenza di due nuove opere di prelievo in sostituzione dell'unica sino ad ora utilizzata, era da considerarsi come variante sostanziale della concessione vigente, ai sensi dell'art. 31 del RR 41/2001, è stata svolta l'istruttoria di rito;
- con Determina n. DET-AMB-2020-500 del 03/02/2020 questo Servizio ha rilasciato al richiedente, Tecopress SpA, l'autorizzazione alla perforazione dei pozzl finalizzata alla realizzazione del progetto ed rilascio della presente concessione;
- con lettera acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/186737 del 23/12/2020,
 il richiedente ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione dei pozzi in oggetto;
- con lettera acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2021/36997 del 9/03/2021, il richiedente ha trasmesso a questo Servizio la relazione tecnica di fine lavori, propedeutica al rilascio della concessione di derivazione;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente che:

 è stata prevista la realizzazione di due nuovi pozzi, di cui uno di scorta all'altro, al fine di garantire la continuità produttiva dello stabilimento in caso di guasto in uno dei due pozzi;

- i nuovi pozzi sono localizzati a circa 250 m di distanza dal pozzo attualmente in uso, su terreni di proprietà di Albaleasing SpA e Sardaleasing SpA che hanno fornito il loro assenso alla realizzazione dei pozzi;
- i nuovi pozzi hanno caratteristiche analoghe a quelle del pozzo attualmente in uso e sfruttano il medesimo corpo idrico sotterraneo;
- non sono previste modifiche nei quantitativi idrici di prelievo da pozzo e negli utilizzi della risorsa rispetto a quanto già autorizzato nella vigente concessione;

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata che:

- i pozzi sono stati realizzati in località Dosso di Sant'Agostino nel Comune di Terre del Reno (FE), su terreni censiti alla Sezione B Foglio 48 mappale 167 del Catasto Fabbricati comunale;
- i pozzi sono individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER):
 - X=685930 Y=961153 (pozzo 1)
 - X=685933 Y=961157 (pozzo 2)
- le caratteristiche salienti dei pozzi, uguali per entrambe le opere, sono di seguito riassunte:

• profondità 90 m

• diametro pozzo 200 mm (esterno)

materiale pozzo PVClunghezza tubazione cieca 70 m

tipologia filtri microfessurato in PVC

quota tratto filtrante da 70 a 80 m

• pompa sommersa FB mod. FB6RE/7 + 6F7

potenza pompa 5,5 kWportata massima 4,8 l/s

- testa pozzo all'interno di pozzetto in cls 1,00 x 1,00 x 1,00 m con contalitri e foro di ispezione per misure freatimetriche, con coperchio carrabile in ghisa;
- la soggiacenza è stata misurata in entrambi i pozzi a 6,68 m da bocca pozzo, con livello statico che quindi si attesta alla quota di 5,92 m s.l.m;
- l'acquifero captato risulta per profondità e spessore il medesimo del pozzo esistente ed è attribuibile al Complesso Acquifero A2-I in base allo schema idrostratigrafico della pubblicazione "Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara" (2007);

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione relativa alla domanda di variante in oggetto (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2020-500 del 03/02/2020) in riferimento alla regolarità del procedimento amministrativo e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione di acque sotterranee in esame, ed in particolare:

 l'avviso pubblicato sul BURERT n. 430 del 27/12/2019 col quale è stato dato conto della domanda di variante in oggetto a seguito del quale non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;

- la richiesta di parere inviata da questo Servizio ai sensi dell'art. 12 del RR 41/2001
 Provincia di Ferrara e ad ATERSIR, con nota prot. n. PG/2019/195093 del 18/12/2019, a cui gli enti in parola hanno risposto dando parere favorevole;
- le verifiche effettuate in applicazione della "Direttiva Derivazioni" ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in base alle quali l'utenza richiesta è risultata compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico non pregiudicando il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

RILEVATO CHE:

- le modifiche richieste non comportano una rideterminazione del canone di concessione, dal momento che non variano né i quantitativi né la destinazione d'uso della risorsa concessa;
- il Concessionario è tenuto all'integrazione del deposito cauzionale precedentemente versato in ragione degli aggiornamenti del canone annuo connessi alla variazione dell'indice ISTAT del prezzi al consumo;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che la documentazione tecnica di fine lavori fornita risponda ai requisiti definiti nell'atto di autorizzazione alla perforazione (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2020-500 del 03/02/2020);
- che l'attivazione dei nuovi pozzi debba avvenire contestualmente alla dismissione definitiva del pozzo preesistente, sino ad ora utilizzato, secondo le modalità specificamente indicate nel disciplinare tecnico allegato;
- che non sussistano motivi ostativi all'approvazione della presente variante alla concessione di derivazione FEPPA0160, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;
- VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente in data 5/05/2021 (assunta agli atti con prot. n. PG/2021/71252 del 5/05/2021);
- DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. del PG/2021/71252 del 5/05/2021;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

DETERMINA

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Tecopress SpA (C.F/P.IVA 00080190382), con sede legale in Via Statale 292/294 nel Comune di Terre del Reno (FE), la variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso plurimo FEPPA0160, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che la derivazione debba essere attuata tramite i due pozzi di recente realizzazione in località Dosso nel Comune di Terre del Reno, su terreni censiti alla Sezione B Foglio 48 mappale 167 del Catasto Fabbricati comunale ed individuati dalle

- seguenti coordinate UTM* (RER): X=685930 Y=961153 (pozzo 1), X=685933 Y=961157 (pozzo 2);
- c) di precisare che rimangono invariati i quantitativi idrici già concessi precedentemente (portata massima di prelievo 4,8 l/s, volume massimo annuo prelevabile 51.450 mc);
- d) di stabilire che debba essere contestualmente cessati i prelievi dal pozzo sino ad ora utilizzato e che questo venga dismesso in modo definitivo secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico allegato entro 2 mesi dal rilascio della presente concessione;
- e) di stabilire che l'avvenuta chiusura definitiva del pozzo di cui sopra dovrà essere documentata mediante invio a questo Servizio di relazione tecnica a firma congiunta del Concessionario e della ditta esecutrice entro un mese dalla fine dei lavori;
- f) di stabilire che i due nuovi pozzi dovranno essere utilizzati in modo alternativo e che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dai singoli pozzi dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei relativi contatori al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- g) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- h) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- i) di stabilire che <u>la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2030</u> salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce la eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi dalla normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- k) <u>di stabilire che il canone per l'annualità 2021 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 2442,03,</u> somma che è stata versata in data valuta 31/03/2021 tramite sistema PagoPA;
- I) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna l'integrazione al deposito cauzionale pari a € 28,89 mediante versamento effettuato tramite sistema PagoPA; il deposito cauzionale complessivo, per un importo di € 2442,03, potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;

- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2022 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- o) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- p) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE Dott.ssa Marina Mengoli firmato digitalmente



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso plurimo in località Dosso nel Comune di Terre del Reno (FE), richiesta dalla Ditta Tecopress SpA (C.F/P.IVA 00080190382), con sede legale in Via Statale 292/294 nel Comune di Terre del Reno (FE), Procedimento cod. n. FEPPA0160.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo dei pozzi indicati al successivo Art. 2, per una portata massima di 4,8 l/s e per un volume complessivo concesso di 51.450 metri cubi annui.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso per gli usi e nei limiti dei relativi quantitativi di seguito indicati:

- 51.200 mc ad uso industriale;
- 200 mc ad uso irrigazione aree verdi aziendali;
- 50 mc ad uso antincendio.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, durante l'intero anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite i 2 pozzi realizzati in località Dosso nel Comune di Terre del Reno (FE), su terreni censiti alla Sezione B Foglio 48 mappale 167 del Catasto Fabbricati comunale ed individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER):

- X=685930 Y=961153 (pozzo 1)
- X=685933 Y=961157 (pozzo 2)

Le caratteristiche tecniche di entrambi i pozzi e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

profondità 90 m

diametro pozzo
 200 mm (esterno)

materiale pozzo PVClunghezza tubazione cieca 70 m

tipologia filtri microfessurato in PVC

quota tratto filtrante da 70 a 80 m

pompa sommersa
 FB mod. FB6RE/7 + 6F7

potenza pompa 5,5 kWportata massima 4,8 l/s

• testa pozzo all'interno di pozzetto in cls 1,00 x 1,00 x 1,00 m con contalitri e foro di ispezione per misure freatimetriche, con coperchio carrabile in ghisa.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

<u>La concessione è assentita fino al 31/12/2030</u>, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento).

I versamenti andranno effettuati indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

I due pozzi non potranno essere utilizzati contemporaneamente ma soltanto in modo alternativo.

L'attivazione dei nuovi pozzi dovrà avvenire contestualmente alla dismissione del vecchio pozzo, il quale dovrà essere chiuso in modo definitivo con le modalità specificate nel successivo Art. 7.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il Concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento i contatori installati per la misurazione dei volumi d'acqua estratti, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati dai due pozzi di presa dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture dei relativi contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo – ivi compresa la sostituzione/modifica delle pompe – o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità dei pozzi di emungimento il cartello identificativo, opportunamente plastificato, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FEPPA0160;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 - CHIUSURA DEL POZZO ESISTENTE

Il vecchio pozzo sino ad ora utilizzato dovrà essere dismesso definitivamente con le modalità di seguito indicate entro due mesi dal rilascio della presente concessione:

- rimozione degli equipaggiamenti presenti all'interno del pozzo (pompa, tubazione di mandata, cavi elettrici, ecc.);
- demolizione dell'eventuale pozzetto di alloggiamento della testa pozzo e realizzazione di uno scavo di adeguate dimensioni e della profondità di almeno 0,5 m con rimozione della parte superiore della colonna di captazione;
- rimozione o foratura della camicia di rivestimento per assicurare il riempimento di ogni cavità tra camicia e terreno;
- riempimento del pozzo con boiacca cementizia mista a bentonite mediante iniezione da fondo foro verso l'alto sino a bocca pozzo; qualora la tubazione di rivestimento del pozzo non sia stata rimossa ma forata tramite punzonatura, dovrà essere utilizzata una miscela sufficientemente fluida da consentire una adeguata penetrazione e intasamento dell'intercapedine tra perforo e camicia di rivestimento, utilizzando appositi tamponi o packer per garantire la pressione necessaria; in caso di rimozione della tubazione di rivestimento l'estrazione dovrà avvenire contemporaneamente all'iniezione da fondo foro della miscela cemento-bentonite;
- realizzazione di una soletta dello spessore di almeno 20 m in continuità con la cementazione della colonna e successiva copertura dello scavo fino a piano campagna, con materiale idoneo alla destinazione d'uso finale del terreno.

Il Concessionario dovrà fornire a questo Servizio ARPAE SAC di Ferrara all'indirizzo PEC <u>aoofe@cert.arpa.emr.it</u> con nota a sua firma, precisando il codice identificativo della pratica (FEPPA0160), le seguenti comunicazioni:

- data di inizio dei lavori con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, precisando nominativo dell'impresa esecutrice e relativi dati fiscali;
- una Relazione Tecnica di fine lavori comprensiva di documentazione fotografica e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma congiunta del richiedente e della ditta esecutrice, entro un mese dalla conclusione dei lavori.

ART. 8 - CHIUSURA DEI POZZI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il

Concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura dei pozzi, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura dei pozzi dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 9 - REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.
- Il Concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.